

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 Del 10-06-2019

Oggetto: ART. 7 bis DELLA LEGGE n. 125/2015 DI MODIFICA DELL'ART. 86 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) RIMBORSO SPESE LEGALI EX AMMINISTRATORE COMUNALE CICCARDI ANTONIO.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MENOZZI Paolo	SINDACO	P
GRASSO Maria Rosa	Vice Sindaco	P
PERRONE Giuseppe	Assessore	P
MARRA Gabriella	Assessore	P
FELLINE Luigi	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza in data 29.4.2019, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 5261 del 17.5.2019, con la quale il Ciccardi Pasquale già Consigliere Comunale e Assessore nel quinquennio amministrativo Maggio 2006-Maggio 2011, ha presentato la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, pari ad € 1196,00, per il procedimento civile a suo carico, connesso all'esercizio delle sue funzioni;

Vista la sentenza n. 492/2018 pubblicata il 12.2.2018 del Tribunale di Lecce con la quale viene sancito tra l'altro che: "*Non ho trovato alcun conforto probatorio neppure la domanda avanzata dall'attore nei confronti di Ciccardi Antonio.....*";

Visto che l' art. 7 bis della legge n. 125/2015 ha modificato l'art. 86 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) - comma 5 - come appresso:

5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) assenza di dolo o colpa grave.*

Vista, inoltre, la circolare n. 912 dell'8.2.2016, della Prefettura di Lecce, in cui viene ribadita la fattispecie per l'esercizio del diritto di rimborso.

Dato atto:

- che sono verificate le condizioni previste dalle lett. a),b),c) del comma 5, dell'art. 86 del TUEL;
- che i fatti sono connessi con l'esercizio del mandato;
- che l'importo oggetto di rimborso è contenuto nel limite dei parametri stabiliti dall'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247 e successivo D.M Giustizia 10.3.2014 n. 55;

Visto, inoltre, il parere della Corte dei Conti - Sezione Controllo per la Puglia - 33/2016/PAR secondo il quale

L'espressione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" deve quindi essere intesa nel senso che "non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne."

Ritenuto di dover provvedere al rimborso dell'importo sostenuto dall'ex consigliere comunale ed Assessore Ciccardi Antonio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto di quanto in premessa.
- 2) Di liquidare e pagare, per la causale in narrativa, in favore del Sig. Ciccardi Antonio a titolo di rimborso spese legali sostenute,
- 3) Di imputare la spesa di € 1196,00 sul cap. 480 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze ecc." del bilancio corrente.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 10-06-2019

Il Responsabile del servizio
ROLLO Giovanni

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabilità**

DELIBERA DI GIUNTA n.94 del 10-06-2019 COMUNE DI COLLEPASSO

Data:

Il Responsabile del servizio
MANCO Maria Fernanda

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. MENOZZI Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 815

Li 20-06-019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna